

Segnalazione per il Servizio Novità
(a cura del dr. Francesca Costantini)

661017 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di appello – Reato procedibile di ufficio in luogo di altro procedibile a querela - Violazione del divieto - Sussistenza.

In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di "reformatio in peius" la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela.

Sezione Quinta, udienza 20/07/2016 (dep. 07/10/2016), n. 42577/16, Anetrini – Presidente P. Savani – Estensore A. Fidanza.